





Ministero della salute

Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari
Ufficio 2 - Ufficio 3



I Servizi veterinari e l'applicazione della Condizionalità

La Condizionalità: il ruolo dei Servizi Veterinario - Roma – IZS Lazio e Toscana – 26.11.2018

Dott. Luigi Ruocco

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

RIFORMA PAC > Regime di pagamento unico

“Il regime di pagamento unico, introdotto con il Reg. (CE) 1782/2003 di riforma della PAC, dissocia il regime di aiuti dalle produzioni.

“Il Reg. (CE) 1307/2013 rappresenta la norma vigente per i pagamenti diretti agli agricoltori, abroga i regolamenti anteriori ovvero il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio (che a sua volta aveva abrogato il reg. (CE) 1783/2003 e il reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio.

“Dal regime di pagamento unico deriva il concetto di **disaccoppiamento**.




Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Le disposizioni sulla condizionalità sono confermate e semplificate, subordinando il versamento dei pagamenti diretti al rispetto da parte degli agricoltori:

- a) delle condizioni agronomiche e ambientali stabilite dagli Stati membri al fine di limitare l'erosione del suolo, mantenere la struttura e le percentuali di sostanze organiche nei suoli e garantire un livello minimo di mantenimento;
- b) delle norme europee vigenti in materia di salute pubblica, di salute animale, dell'ambiente e di benessere degli animali.

Se le regole della condizionalità non sono rispettate dall'agricoltore, i pagamenti diretti a cui avrebbe diritto sono parzialmente decurtati o addirittura completamente soppressi.



Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

DISACCOPPIAMENTO

“L'accesso al regime unico non è in funzione della tipologia o della quantità di prodotto ottenuto, ma al rispetto da parte dell'operatore agricolo della condizionalità.

“Il sostegno economico comunitario viene erogato a condizione che siano rispettati determinati requisiti.

“Piuttosto che la quantità viene premiata la qualità della produzione: non interessa **quanto** si produce ma **come** si produce.

Dalla QUANTITA' alla QUALITA'



Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

La CONDIZIONALITA':

rappresenta l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico dando un nuovo impulso all'applicazione delle norme sanitarie.

Non ulteriori obblighi da rispettare (nessuna nuova imposizione)

MA

Una motivazione in più per rispettare obblighi già esistenti




Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

- SETTORE - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
 - ” TEMA PRINCIPALE: Acque (CGO 1)
 - ” TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio (CGO 1)
 - ” TEMA PRINCIPALE: Biodiversità (CGO 2-3)
 - ” TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
- SETTORE - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
 - ” TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare (CGO 4-5)
 - ” TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6-7-8)
 - ” TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali (CGO 9)
 - ” TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari (CGO 10)
- SETTORE – Benessere degli animali (CGO 11-12-13)

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Qualità declinata in termini “sanitari”

- “ Tracciabilità e rintracciabilità > Anagrafe zootecnica
- “ Sicurezza del consumatore > Ormoni, fitosanitari, sicurezza alimentare
- “ Lotta e prevenzione delle malattie animali > TSE
- “ Nuove sensibilità del consumatore > Benessere animale




Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Sottoscrizione degli impegni

Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda egli sottoscrive anche l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola.

Gli impegni da rispettare sono descritti nel [decreto ministeriale 18 gennaio 2018](#).



E il Ministero della salute?

Il Ministero della Salute ha considerato che:

- “ il sistema veterinario di fatto già effettua un’attività di controllo sugli ambiti afferenti ai CGO di interesse veterinario;
- “ tale attività di controllo, con alcune integrazioni, può efficacemente essere ritenuta adeguata alle esigenze della condizionalità;
- “ diverse ragioni, non ultimo il richiamo della stessa normativa comunitaria ad utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già esistenti, fanno ritenere inopportuna l’istituzione di un doppio sistema (uno di parte sanitaria e uno di parte O.P.);
- “ per alcuni ambiti soltanto la competenza veterinaria può offrire adeguate garanzie sulla corretta esecuzione dei controlli stessi.

Quindi

Il Ministero della salute ha partecipato insieme alle Regioni e alle Provincie autonome, al MIPAAF e ad AGEA alla stesura e successiva sottoscrizione del

PROTOCOLLO D'INTESA

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- "produzioni vegetali;
- "produzione di latte crudo;
- "produzione di uova;
- "produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002.

” Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti (controllato nell'ambito del CGO 9);
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari (controllato anche per il CGO 5);
- 1.d tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002

“ Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda:

3.a assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite (controllato nell'ambito del CGO 5);
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. assicurare l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto;

3.d assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002

- Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:
 - 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
 - 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.
- Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda:
 - 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
 - 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
 - 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
 - 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

“divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

“divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

- A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
 - A.1 Richiesta al SV competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
 - B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN), comprensiva del totale di nascite e morti;
 - B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al Registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
 - C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

- A. REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
 - A.1 Registrazione presso il SV competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall’inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
 - A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.4 Comunicazioni al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN;
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dall'apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

C. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni in entrata e in uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL’AZIENDA

- D.1 L’allevatore, direttamente o tramite soggetto delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell’animale in azienda: in caso di decesso dell’animale in azienda, notifica dell’evento entro 48 ore;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall’evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l’avvenuto smarrimento o furto di capi.

E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 L’allevatore, direttamente o tramite soggetto delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in ingresso da altra azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio

2004, pagina 8).

A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN tramite a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio dell'attività (il Servizio veterinario, entro 7 gg dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - Avvalendosi del Servizio veterinario .
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 gg.

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016, nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine) entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima;
- C.4 Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di:

- “ Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
- “ Fosfato di dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- “ Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
- “ Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti.

b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:

- “ PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
- “ PAT di non ruminanti comprese le farine di sangue (eccetto per i pesci di allevamento);
- “ prodotti sanguigni derivati da ruminanti.

c) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

d) Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 «Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza alla proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale» con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all'art. 15 del reg. (CE) 999/2001.

SETTORE
Benessere degli animali
TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004) e nella Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).


I SISTEMI DELLA SANITA' ANIMALE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

The screenshot displays the homepage of the Sistema Informativo Veterinario (SIV), a web portal for veterinary services and food safety. The header features the SIV logo on the left and the Italian Ministry of Health logo on the right. A banner below the header provides service hours: Monday to Friday 8:00-20:00, and Saturday 8:00-14:00. The main content area is organized into several sections:

- Benvenuto PRIMAVERA ANGELICA**: A personalized greeting for the user.
- Carta Nazionale dei Servizi**: A section for national service cards, including links for CNS (Rilascio PIN e PUK), Informazioni Capi, Vetinfo App Store, Decisione 2009/712/CE, Sistema Informativo Zoonosi, Sistema Informativo Malattie Veterinarie Nazionali, and SIMAN.
- ANAGRAFI**: A section for animal registries, including Bovini e Bufalini, Ovini - Caprini, Suini, Avicoli, Equidi, Circo, Acquacoltura, Gestione Coordinate, and Interrogazione BDN.
- CONTROLLI**: A section for control systems, including SANAN, Salmonellosi, SINVA, Controlli, Prontuario, and ARS Alimentaria.
- EMERGENZE E RENDICONTAZIONI**: A section for emergencies and reporting, including SINZOO, Rendicontazione, and SIMAN.


The interface is designed with a clean, professional layout, using a color scheme of blue, green, and white. It includes various icons and images to represent different types of animals and food safety concerns.

SELEZIONE DEL CAMPIONE




Ministero della Salute

Controlli



1.5.3.27016

RUOCO LUIGI : A.S.P. DI ENNA



Benessere Animale Identif. & Registr. Sostanze Vietate Sicur. Alimentare Documentazione

Stampe per la selezione delle aziende da controllare

- ☐ Vitelli a carne bianca (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C16)
- ☐ Altri vitelli non a carne bianca - allevamenti con consistenza maggiore di 50 capi
- ☐ Altri bovini - allevamenti con più di 50 capi (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Bufalini - aziende con più di 10 capi (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☒ Ovini - allevamenti con più di 50 capi (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Caprini - aziende con più di 50 capi (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Suini - allevamenti con più di 40 capi o 6 scrofe (Direttiva 91/630/CEE - condizionalità atto C17)
- ☐ Galline ovaiole (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Struzzi - allevamenti con più di 10 capi (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Tacchini & altri avicoli - allevamenti con più di 250 capi (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Riproduttori (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Pollame Domestico (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Polli da Carne (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)
- ☐ Equidi - allevamenti con più di 10 capi (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)(*)
- ☐ Conigli (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)(*)
- ☐ Animali da pelliccia (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)(*)
- ☐ Impianti acquacoltura (Direttiva 98/58/CEE - condizionalità atto C18)(*)
- ☐ Allevamenti che hanno presentato domanda per aiuti comunitari per l'anno 2005

Formato s

Invia

Report_I.ruocco_MIN_129113[1] [Visualizzazione protetta] - Excel

FILE HOME INSERISCI LAYOUT DI PAGINA FORMULE DATI REVISIONE VISUALIZZA Primavera...

ATTENZIONE: I file provenienti da Internet possono contenere virus. A meno che non sia necessario modificare il file, è consigliabile restare in Visualizzazione protetta. Abilita modifica

	A	B	C	D	E	F
	TITOLO	REGIONE	DESCRIZIONE	ASL CODICE	ASL DENOMINAZIONE	AZIENDA CODICE
2	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN002	CTLNNN
3	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN002	CTLNNN
4	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN003	RPSCC1
5	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN024	BTTDNC
6	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN027	CLNMR1
7	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN030	MZZBTL
8	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN036	RVLGTN
9	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN040	PGNSVT
10	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN044	PGLFPP
11	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN047	CMMSS1
12	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN048	9104608
13	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN050	SCRRSF
14	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN057	0117796
15	OVINI - AZIENDE CON PIU'DI 50 CAI	SICILIA	V104	A.S.P. DI ENNA	001EN058	GLTFNC

Sheet0

PRONTO 93%


(*) Per questa specie non è possibile eseguire controlli sul numero di animali in quanto l'informazione non è presente in anagrafe

SELEZIONE DEL CAMPIONE

ESEMPIO



Popolazione complessiva = 3500 aziende $> 1\% = 35$ aziende in totale da controllare di cui 20 aziende che rappresentano l'1% della popolazione di condizionalità (2000), di queste il 20%, cioè 4 aziende, va estratto casualmente.


Per cui il campione complessivo di 35 aziende (**che deve rimanere pari all'1% di tutta la popolazione**) è costituito da:



Si ricorda che la selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare cumulativamente **più criteri di rischio** (almeno 2, ottimale da 3 in su) e che in caso di riscontro di un “livello significativo” di non conformità la percentuale minima di controlli da effettuare nell'anno successivo **deve essere aumentata**.

PREPARAZIONE DEL CONTROLLO

Ministero della SaluteControlli1.5.3.27016

RUOCCO LUIGI : A.S.P. DI ENNA

Benessere Animale Identif. & Registr. Sostanze Vietate Sicur. Alimentare Documentazione

Stampa per preparazione intervento

Codice azienda:

001EN001

Report dettagliato:


Si




No

Si

Cerca

righe totali: 3




#	Codice azienda	Denominazione allevamento	Id fiscale allevamento	Specie	Orientamento	Data fine attività
1	001EN001	CATALANO ANTONINO	CTLNNN60B08H221S	BOVINI	CARNE	
2	001EN001	CATALANO ANTONINO	CTLNNN60B08H221S	CAVALLI	EQUESTRE CON FATTRICI	
3	001EN001	CATALANO ANTONINO	CTLNNN60B08H221S	OVINI	MISTO	

Per eventuali problemi tecnici è attivo un help desk telefonico al numero verde: **800 08 22 80** che risponderà nel seguente orario: dal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Oppure contattare il seguente indirizzo: csn@izs.it

© 2011 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Campo Boario - 64100 TERAMO
Telefono +39-0861-3321 Fax +39-0861-332251

PREPARAZIONE CONTROLLO

 **Ministero della Salute**

Controlli

1.5.3.27016

RUOCCO LUIGI : A.S.P. DI ENNA


Benessere Animale ▾ Identif. & Registr. ▾ Sostanze Vietate ▾ Sicur. Alimentare ▾ Documentazione ▾

Stampa per preparazione intervento

Risultati controlli presso aziende

Stampa per la selezione delle aziende da controllare

Codice azienda:

 **Ministero della Salute**

Controlli

1.5.3.27016

RUOCCO LUIGI : A.S.P. DI ENNA

Benessere Animale ▾ Identif. & Registr. ▾ Sostanze Vietate ▾ Sicur. Alimentare ▾ Documentazione ▾

Stampa per preparazione intervento

Codice azienda:

righe totali: 1

#	Codice azienda	Denominazione allevamento	Id fiscale allevamento	Specie
1	001EN003	RAPISARDA CONCETTA GRAZIA	RPSCCT62A51C351U	OVINI

Per eventuali problemi tecnici è attivo un help desk telefonico al numero verde: **800 08 22 80** che risponderà nel seguente orario: dal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Oppure contattare il seguente indirizzo: csn@izs.it

© 2011 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Campo Boario - 64100 TERAMO
Telefono +39-0861-3321 Fax +39-0861-332251

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI - CHECK LIST N° _____

REGIONE: SICILIA ☐ OVINI ☐ ASL: A.S.P. DI ENNA ☐ CAPRINI ☐ DISTRETTO: AGIRA

DATI AZIENDALI

AZIENDA CODICE DENOMINAZIONE
IT. 001EN003 RAPISARDA CONCETTA GRAZIA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
C/DA SANTA VENERA

COMUNE PROV. CAP.
AGIRA EN 94011

PROPRIETARIO CODICE FISCALE
RAPISARDA CONCETTA GRAZIA RPSCCT62A51C351U

DETENTORE CODICE FISCALE
RAPISARDA CONCETTA GRAZIA RPSCCT62A51C351U

LATITUDINE 37.644111 LONGITUDINE 14.486378

Totale capi presenti: _____ Totale capi risultanti al censimento annuale: _____

di cui ovini: _____ di cui caprini: _____

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni disponibili):

☐ mancata comunicazione da parte del detentore del censimento annuale
☐ altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
☐ cambiamenti della situazione aziendale
☐ comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.
☐ implicazioni per la salute umana e animale, prec. focale
☐ indagine relativa all'igiene degli allevamenti
☐ indagine relativa alle frodi comunitarie
☐ infrazioni riscontrate negli anni precedenti
☐ numero di animali
☐ segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
☐ variazioni dell'unità dei premi
☐ casuale (random)

Elementi di verifica

VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI

TOTALE CAPI PRESENTI IN ALLEVAMENTO (per specie)	Ovini	Caprini
TOTALE CAPI CONTROLLATI - NUMEROSITA' CAMPIONE (per specie)	Ovini	Caprini
Numero totale di capi privi di qualsiasi elemento d'identificazione (1)	Ovini	Caprini
Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)	Ovini	Caprini

VERIFICA REGISTRO AZIENDALE

Presenza del registro d'azienda Si ☐ No ☐ (3)

Registro informatizzato in BDN ☐ Registro informatizzato in azienda ☐ Registro cartaceo ☐

Incongruenze del registro d'azienda (4) Si ☐ No ☐ num. capi interessati _____

VERIFICA NOTIFICHE

Mancata notifica delle movimentazioni (5) num. capi interessati _____

TOTALE CAPI CON ANOMALIE (per specie)

Ovini	Caprini

Data elaborazione: 02/12/2014 Pagina 1 di 3

ESECUZIONE CONTROLLO

Tramite compilazioni check-list bovini

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)			
Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.			
CHECK LIST N. _____			
REGIONE _____			
ASL _____			
DISTRETTO _____			
Bovini <input type="checkbox"/> Bufalini <input type="checkbox"/> Altri bovidi <input type="checkbox"/>			
DATI AZIENDALI			
CODICE AZIENDALE _____		DENOMINAZIONE _____	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____			
COMUNE _____		PROV _____	CAP _____
PROPRIETARIO _____	CODICE FISCALE _____	TEL _____	
DETENTORE _____	CODICE FISCALE _____	TEL _____	
Appartenente al Campione Condizionalità? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:			
<input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria			
<input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale			
<input type="checkbox"/> Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente			
<input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai			
<input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti			
<input type="checkbox"/> Indagine relativa alle frodi comunitarie			
<input type="checkbox"/> Infrazioni riscontrate negli anni precedenti			
<input type="checkbox"/> Numero di animali			
<input type="checkbox"/> Proroga alla marcatura entro 6 mesi			
<input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione			
<input type="checkbox"/> Variazioni dell'entità dei premi			
<input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)			
<input type="checkbox"/> Ritardi notifica eventi in BDN			
(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:			
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI, in data _____			
<input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax <input type="checkbox"/> Altra forma			

ESECUZIONE CONTROLLO

Tramite compilazioni check-list ovicaprimi

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)			
Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005			
CHECK LIST N. _____			
REGIONE _____			
ASL _____			
DISTRETTO _____			
Ovini <input type="checkbox"/>		Caprini <input type="checkbox"/>	
DATI AZIENDALI			
CODICE AZIENDALE _____		DENOMINAZIONE _____	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____			
COMUNE _____		PROV _____	CAP _____
PROPRIETARIO _____	CODICE FISCALE _____	TEL _____	
DETTENTORE _____	CODICE FISCALE _____	TEL _____	
Appartenente al Campione Condizionalità* <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo: <input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale <input type="checkbox"/> Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente <input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai <input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti <input type="checkbox"/> Indagine relativa alle frodi comunitarie <input type="checkbox"/> Infrazioni riscontrate negli anni precedenti <input type="checkbox"/> Numero di animali <input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione <input type="checkbox"/> Variazioni dell'entità dei premi <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*) <input type="checkbox"/> Ritardi notifica eventi in BDN			
(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente: _____			
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI, in data _____ <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax <input type="checkbox"/> Altra forma			

ESECUZIONE CONTROLLO

Tramite compilazioni check-list suini

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI (CGO 6)			
Direttiva n. 2008/71/CE e Decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010			
CHECK LIST N. _____			
REGIONE _____			
ASL _____			
DISTRETTO _____			
MAIALI <input type="checkbox"/>		CINGHIALI <input type="checkbox"/>	
DATI AZIENDALI			
AZIENDA CODICE	SPECIE	DENOMINAZIONE	
II _____			
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____			
COMUNE _____		PROV _____	CAP _____
PROPRIETARIO _____	CODICE FISCALE _____	TEL _____	
DETENTORE _____	CODICE FISCALE _____	TEL _____	
Appartenente al Campione Condizionalità? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:			
<input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria			
<input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale			
<input type="checkbox"/> Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente			
<input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai			
<input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti			
<input type="checkbox"/> Indagine relativa alle frodi comunitarie			
<input type="checkbox"/> Infrazioni riscontrate negli anni precedenti			
<input type="checkbox"/> Numero di animali			
<input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione			
<input type="checkbox"/> Variazioni dell'entità dei premi			
<input type="checkbox"/> Ritardi notifica eventi in BDN			
<input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)			
<input type="checkbox"/> Casuale			
(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente: _____			
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI, in data _____			
<input type="checkbox"/> Telefono			
<input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax			
<input type="checkbox"/> Altra forma			

ESECUZIONE CONTROLLO

Tramite compilazioni check list CGO4 e CGO9

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA E PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - CGO 4 e CGO 9

CHECK-LIST N. _____

Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 183/2005 - Regolamento (CE) n. 999/2001

REGIONE _____

ASL _____

DISTRETTO _____

Codice azienda _____ Codice Fiscale _____ Specie _____

Denominazione _____

Indirizzo e numero civico _____

Proprietario _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Detentore _____

Codice fiscale detentore _____ Tel. _____

Appartenente al Campione Condizionalità? ☐ SI ☐ NO

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- ☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- ☐ Cambiamenti della situazione aziendale
- ☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente
- ☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
- ☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
- ☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie
- ☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
- ☐ Numero di animali
- ☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
- ☐ Variazioni dell'entità dei premi
- ☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)
- ☐ Casuale

(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:

E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): ☐ SI ☐ NO Se sì, in data _____

- ☐ Telefono
- ☐ Telegramma/lettera/fax
- ☐ Altra forma

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema): _____

Numero capi effettivamente presenti in allevamento: _____

Numero dei capi controllati: _____

ESECUZIONE CONTROLLO

Tramite compilazioni check list SV

DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI (CGO 5)

CHECK-LIST N. _____

Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE e 2008/97/CE

REGIONE _____
 ASL _____
 DISTRETTO _____

Codice azienda _____	Codice Fiscale _____	Specie _____
Ragione sociale _____		
Sede allevamento _____		
Sede legale _____		
Responsabile legale _____		
Codice fiscale proprietario _____	Tel. _____	
Detentore _____		
Codice fiscale detentore _____	Tel. _____	

Appartenente al Campione Condizionalità? ☐ SI ☐ NO

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento	
Numero dei capi controllati	

La presente check list va compilata esclusivamente in caso di esito non conforme ai di fuori del campione selezionato ai sensi del Piano Nazionale Residui.


ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)		SI	NO	N.A.
1	Non vi sono evidenze inerenti la somministrazione non autorizzata (artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006) agli animali d'azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. a; Dir. 96/22 art. 3, lett. a).			
2	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda che contengono sostanze di cui art. 3 D.Lgs. 158/2006, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art. 3 lett. b).			
3	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art. 3, lett. b).			
4	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lett. b D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. d; Dir. 96/22 art. 3 lett. d).			
5	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 2).			

Pagina 1 di 4

ESECUZIONE CONTROLLO

Tramite compilazioni check-list Benessere

0009700 01/04/2018-DGSAF-MDS-P - Allegato Utente 1 (A01)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
SPECIE.....

REGIONE.....

ASL.....

DISTRETTO

EXTRAPIANO SI NO

Codice azienda

Denominazione:

Indirizzo e numero civico

Comune Provincia

Proprietario/ codice fiscale Telefono.....

Detentore/ codice fiscale Telefono.....

Appartenente al Campione Condizionalità: SI NO

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- ☐ Casuale
- ☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- ☐ Cambiamenti della situazione aziendale
- ☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente
- ☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
- ☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
- ☐ Indagine relativa alle frodi committarie
- ☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
- ☐ Numero di animali
- ☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
- ☐ Variazioni dell'entità dei premi

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

Numero totale capannoni Numero totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....:

Capannone n. capacità massima animali presenti all'atto dell'ispezione.....
n. totale box n. totale box attivi all'atto dell'ispezione..... ispezionato SI NO

Capannone n. capacità massima animali presenti all'atto dell'ispezione.....
n. totale box n. totale box attivi all'atto dell'ispezione..... ispezionato SI NO

Registrazione Nuove Check list

E' possibile registrare nel sistema i Controlli secondo il nuovo formato delle CL .

Dal 16/05/2018 per Sicurezza Alimentare e Sostanze Vietate

Dal 29/06/2018 per I&R (Bovini ed Ovicaprimi)

Dal 09/08/2018 per I&R (Suini).

Dal 19/09/2018 per Benessere Animale

**Verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Indagine n. XC/2017/006/IT sulla condizionalità È Regime a norma dei regolamenti (CE) nn. 1782/2003, 796/2004, 73/2009, 1122/2009, 1698/2005, 1975/2006 e 1234/2007 e dei regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1308/2013, 1310/2013, 640/2014 e 809/2014**

ō


La direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) ritiene che l'applicazione del sistema di condizionalità in Italia (AGEA) non sia stata conforme alla normativa dell'Unione europea e che, per garantire in futuro l'osservanza di tali disposizioni, occorra adottare le misure correttive elencate nell'allegato.

Date le circostanze, la DG AGRI intende proporre l'esclusione dal finanziamento unionale (di una parte) delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR, in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

ō

La rettifica da applicare riguarda il 10% delle spese soggette a requisiti di condizionalità.

I risultati: Richiamo del Ministero

 Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI <i>Ufficio 2: Epidemiossorveglianza, anagrafi animali, coordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali</i> DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE <i>Ufficio 2: Igiene degli alimenti ed esportazione</i> <i>Ufficio 8: Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli</i> Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma	0016738-14/07/2017-DGSF-MDS-P < Trasmissione elettronica N. prot. DGSF in Docspa/PEC
Registro-Classif.: I.4.C.B/2017/1 Allegati:	Alle Regioni e Province Autonome Servizi Veterinari E, p.c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee, internazionali e dello sviluppo rurale dipec.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it CSN c/o Abruzzo e Molise "G. Caporale" protocollo@pec.izs.it AGEA Coordinamento aci@certificata.agea.gov.it direttore.coordinamento@agea.gov.it FNOVI info@pec.fnovi.it SIVEMP sivemp@pec.it LORO SEDI
OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE SUGLI ESITI DELL'AUDIT COMUNITARIO SULLA CONDIZIONALITA' - (Indagine XC/2017/006/IT condizionalità - OP AGEA)	
<p>A seguito della nota prot. 0009842 del 13/04/2017 con cui era stata annunciata l'intenzione della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione Europea di effettuare un audit dal 12 al 16 giugno 2017 in Italia per esaminare e valutare il sistema istituito dalle autorità italiane in materia di condizionalità, si comunicano le prime risultanze del suddetto audit così come rappresentate dagli auditors nel corso del meeting conclusivo svoltosi il giorno 16 giugno 2017.</p>	
<p><small>*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993</small></p>	
<p><small>Direttore dell'Ufficio 2 DGSF: Dott. Marco Iannillo - m.iannillo@sanita.it Direttore dell'Ufficio 2 DGSF: Dott. Pietro Noè - p.noè@sanita.it Direttore dell'Ufficio 8 DGSF: Dott.ssa Alessandra Di Sandro - a.disandro@sanita.it Referente del procedimento: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it tel. 0639936733</small></p>	

I risultati

I ritardi nelle notifiche

Le autorità italiane sono invitate ad adottare immediatamente azioni correttive per garantire che le notifiche di eventi (nascite, movimenti) riguardanti i bovini siano controllate in conformità alle suddette disposizioni regolamentari, siano registrate e chiaramente segnalate all'AGEA e che, ove necessario, siano applicate sanzioni.

La presenza dei due marchi

Le autorità italiane sono invitate ad adottare immediatamente azioni correttive per garantire che entrambi i mezzi di identificazione di ovini e caprini siano controllati e che, ove necessario, siano applicate sanzioni.

I requisiti per il controllo delle TSE

Le autorità italiane sono invitate ad adottare immediatamente misure correttive per garantire che tutti i criteri previsti dal CGO 9 siano controllati.

Carenza di istruzioni

Le autorità italiane sono invitate ad adottare immediatamente azioni correttive per garantire l'efficacia dei controlli del CGO 4 (in parte) e dei CGO 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 svolti dai servizi veterinari. A tale scopo devono essere poste in essere istruzioni chiare e precise che tengano conto della specificità dei controlli sulla condizionalità.

Carenze nelle relazioni di controllo

Le autorità italiane sono invitate ad adottare immediatamente azioni correttive per garantire l'adeguata comunicazione delle risultanze dei controlli del CGO 4 (in parte) e dei CGO 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 svolti dai servizi veterinari. A tale scopo devono essere poste in essere istruzioni chiare e precise che tengano conto della specificità dei controlli sulla condizionalità.

I correttivi introdotti

- Revisione check-list
- [Invio nuove check-list](#)
- [Lettera invio procedure](#)
- [Procedure e istruzioni tecniche](#)
- Rafforzamento del sistema informativo
- [Monitoraggio](#)
- [Verifica efficacia dei controlli](#)
- Richiamo responsabilità personale
- Formazione e informazione

**Grazie per
l'attenzione**

Contatti:
l.ruocco@sanita.it